



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 22/07/2015

N. 87

OGGETTO :

Festa di Borgo Taggia 2015. Concessione del patrocinio comunale ed erogazione di un contributo economico al Comitato Borgo Taggia.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue**, del mese di **luglio**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano		X
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore		X
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
Totale		4	2

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Festa di Borgo Taggia 2015. Concessione del patrocinio comunale ed erogazione di un contributo economico al Comitato Borgo Taggia.**

L'Assessore Paolo Romano così relaziona:

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento (RG/008 Ed.2 Rev 2);

Visto l'art. 2 del vigente regolamento in base al quale: *"per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal pagamento di canoni o imposte ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco, su proposta dell'Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa"*.

Esaminata la richiesta del 15/7/015 prot. n. 7513 con la quale la Presidente dell'Associazione "Comitato Borgo Taggia" Sig.ra Manuela Migliore ha richiesto:

- l'utilizzo del Centro Socio Culturale adiacente al Palazzetto dello Sport "A.Pininfarina" di Via Brignole n. 34;
- la concessione del patrocinio del Comune di Santena per pubblicizzare l'iniziativa
- la corresponsione di un contributo economico dell'amministrazione comunale;
- l'utilizzo in comodato d'uso di attrezzature comunali (sedie, transenne)

Oneri a carico del Comitato Borgo Taggia:

- comunicazione del nominativo di un responsabile per l'intera durata della manifestazione;
- allestimento, disallestimento e riconsegna di tutte le strutture comunali concesse in comodato;
- pagamento SIAE;
- organizzazione tornei sportivi, giochi e intrattenimenti per i bambini ragazzi e adulti che avranno luogo presso il Centro Socio-Culturale adiacente al Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" e nel parco di Via Brignole;

Evidenziato che la manifestazione organizzata dal Comitato :

- riveste carattere sociale e di interesse locale in quanto ricerca fondi per finanziare i lavori di restauro della chiesetta "Madonna della Neve";
- favorisce le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- promuove l'aggregazione della cittadinanza della borgata e dei cittadini santenesi con il coinvolgimento della comunità nei momenti di festa e di celebrazione delle tradizioni religiose;

Dato atto che:

l'impegno dei volontari, deve necessariamente essere supportato per la realizzazione dell'iniziativa, anche mediante un contributo economico da parte dell'amministrazione comunale;

l'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo di €. 500,00, a favore del predetto sodalizio, finalizzato a partecipare alle spese inerenti l'organizzazione dei festeggiamenti.

Dato atto che:

- Il Comitato Borgo Taggia è regolarmente iscritto all'Albo degli Organismi Associativi alla categoria – Rappresentanza Territoriale;
- la manifestazione ha natura di evento religioso e folcloristico;
- che il Comitato risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *"le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"*.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto"*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico."

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni

Propongo pertanto che la Giunta Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. di concedere al Comitato "Borgo Taggia" – Responsabile Sig.ra Manuela Migliore il patrocinio del Comune di Santena consistente in:
 - affissione gratuita dei manifesti per pubblicizzare l'evento;
 - utilizzo gratuito del suolo pubblico;
 - utilizzo gratuito del Centro Socio Ricreativo adiacente al Palazzetto dello Sport "A.Pininfarina" di Via Brignole n. 34 e dell'area verde di via Brignole
 - autorizzazione all'utilizzo di attrezzature comunali (sedie, transenne);
2. di autorizzare l'erogazione di un contributo economico al Comitato Borgo Taggia di €. 500,00 finalizzato all'organizzazione della Festa del Borgo che verrà imputato al cap. 1512 (int.1.05.02.03) "Manifestazioni organizzate dall'ente" del PEG di cui al bilancio 2015.
3. Di dare atto che il Comitato Borgo Taggia dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

4. di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale la richiesta e il programma della festa di Borgo Taggia - richiesta del 15/7/2015 prot. n. 7513.
5. di dare atto di quanto segue:
 - a) L'organizzazione dell'evento patrocinato è assicurativamente coperto dalla polizza sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale;
 - b) gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire eventuali permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.)
6. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all'ICA, al Comitato Borgo Taggia e all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature, ai Servizi Finanziari per la parte assicurativa R.C. di competenza.
7. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio.
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore Politiche Giovanili, Culturali, Sportive
e di innovazione tecnologica
F.to Paolo Romano

IL REDATTORE

L'Istruttore Amm.vo
f.to Paola Benente

VISTO:

Il Segretario Generale
f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali _____ f.to Guglielmo Lo Presti _____

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari _____ f.to Zaccagnino _____

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO:

f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE ANZIANO:

f.to Paolo Romano

IL SEGRETARIO GENERALE:

f.to Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 23/07/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Catia Campaci)
